

N° Raccolta

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI.

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno _____ del
mese di _____

TRA

- L'Azienda Regionale per il diritto allo studio
universitario (di seguito "Azienda"), con sede legale
in Firenze, Viale Gramsci, 36, C.F. n. 94164020482 e
Partita IVA n. 05913670484, rappresentata dal
Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, Dott.
Marco Moretti, nato a Firenze il 2 gennaio 1970 e
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, a
ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda n. del
esecutiva ai sensi di legge

E

- Il Comune di Siena (di seguito "Comune"), con sede
legale in Siena, Piazza Il Campo 1, C.F. n. e
Partita IVA n., rappresentata dal Dott.,
nato a il e domiciliato per la carica
presso la sede dell'Ente, in qualità di Dirigente
....., a ciò autorizzato con n. del
..... esecutivo ai sensi di legge

PREMESSO

- che l'Azienda è proprietaria degli immobili posti a

Siena, Via Enrico De Nicola 2, costituente il Complesso "San Miniato", destinato a residenza e mensa per studenti universitari, realizzato sull'area censita al Catasto Terreni del Comune di Siena al Foglio 14 con la Particella 97, il tutto meglio specificato nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera "A";

- che il Comune di Siena, al fine di implementare il proprio servizio di mobilità in bike sharing denominato "SI PEDALA" nell'ambito del "Progetto MOSAICO Siena - Mobilità Sostenibile nell'Area Integrata nei Comuni della Provincia di Siena", ha individuato per l'installazione di una ciclostazione una porzione dell'area di cui sopra di proprietà dell'Azienda, per una superficie di 14,77 mq., il tutto meglio specificato nel documento allegato al presente contratto sotto la lettera "B";

- che l'Azienda riconosce la valenza del progetto di mobilità in questione promosso dal Comune di Siena, in quanto particolarmente indicato per la specifica tipologia di utenza delle proprie strutture (residenze e mense universitarie);

- che il progetto di cui trattasi costituisce inoltre una misura idonea al perseguimento da parte dell'Azienda dell'obiettivo volto ad una sempre

maggior diffusione tra la comunità studentesca di forme di mobilità sostenibile e che, pertanto, la stessa rileva l'opportunità di accogliere la richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale;

- che le parti, come sopra costituite, hanno convenuto di definire con il presente atto i rapporti attraverso l'utilizzo dello strumento del comodato d'uso;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario concede in comodato al Comune di Siena che accetta, porzione dell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Siena al Foglio 14 con la Particella 97, su cui sorge il complesso di sua proprietà denominato "S. Miniato", destinato a residenza e mensa per studenti universitari, il tutto come meglio specificato nella planimetria allegata al presente contratto sub "A", per una superficie complessiva netta di metri quadrati 14,77 mq.

Il bene oggetto del presente contratto viene concesso in comodato esclusivamente per essere destinato all'installazione di una ciclostazione del servizio di mobilità in bike sharing denominato "SI PEDALA" del Comune di Siena nell'ambito del "Progetto MOSAICO

Siena - Mobilità Sostenibile nell'Area Integrata nei Comuni della Provincia di Siena", il tutto meglio specificato nel documento allegato al presente contratto sotto la lettera "B";.

E' fatto espresso divieto al Comune di modificare le sopraddetta destinazione.

La cessione del bene in comodato avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione tra le parti di apposito verbale di consegna.

Il bene viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, che il Comune ha visionato ed accettato, ritenendolo consono all'uso convenuto con il presente atto, previa realizzazione, a proprie spese, di tutti gli interventi che si renderanno necessari a tale scopo.

Articolo 2 - Durata

Il presente contratto ha durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza del contratto di comodato, qualora le Parti intendano rinnovarlo, si procederà alla sottoscrizione di un nuovo contratto, previa definizione tra le Parti delle nuove condizioni.

Qualora non si proceda al rinnovo del presente contratto, il bene rientrerà nella piena disponibilità dell'Azienda, comprensivo delle opere e degli impianti

realizzati dal Comune.

Articolo 3 - Obblighi delle Parti

Il Comune si impegna a compiere a proprie spese tutti quegli interventi sul bene ricevuto in comodato che si dovessero rendere necessari per renderlo idoneo allo scopo di cui al presente contratto, nonché per adeguarlo a disposizioni normative sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

L'Azienda dichiara sin da ora che non si opporrà a quegli interventi di adeguamento che si dovessero rendere necessari nel corso dell'esecuzione del contratto per la finalità sopra richiamata, salvo che gli stessi non pregiudichino il livello quantitativo-qualitativo dei servizi erogati dall'Azienda alla propria utenza attraverso le richiamate strutture (residenze e mense) attive nel contesto in cui è inserita la porzione di area oggetto di comodato.

Dell'esecuzione delle opere, lavori e trasformazioni per i quali necessiti apposita concessione o autorizzazione amministrativa, il Comune dovrà darne comunicazione, a mezzo PEC, all'Azienda ed essa si intenderà autorizzata ove non pervenga espresso diniego entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Sono a carico del Comune le spese connesse alla

gestione e al funzionamento della struttura (ciclostazione) realizzata sulla porzione di area oggetto di concessione.

Articolo 4 - Responsabilità

Il Comune solleva indenne l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità, nessuna esclusa né eccettuata, nei confronti di terzi per danni comunque conseguenti all'uso del bene oggetto del presente contratto e ciò per tutta la durata di questo, assumendosi altresì ogni responsabilità con eventuale risarcimento danni per ogni e qualsiasi danno a chiunque e comunque causato, per lo svolgimento di qualunque attività ivi esplicitata. S'impegna altresì a risarcire ogni danno alla proprietà conseguente o riferibile a qualsiasi attività svolta comunque nella suddetta area.

Articolo 5 - Spese contrattuali

Le spese relative alla stipula del presente contratto e quelle consequenziali all'atto stesso saranno a completo carico del Comune.

Articolo 6 - Controversie

Qualora si manifestassero controversie o divergenze in ordine alla validità e all'interpretazione del presente contratto, le Parti si impegnano ad

effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole.

Qualora ciò non sia possibile, qualunque controversia inerente all'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Articolo 7 - Variazioni

Ogni eventuale modifica, variazione o integrazione al presente contratto deve essere espressamente approvata per iscritto da entrambe le Parti.

Articolo 8 - Verifiche

L'Azienda potrà ispezionare o fare ispezionare l'immobile oggetto di comodato in qualsiasi momento.

Articolo 9 - Rinuncia

L'Azienda rinuncia espressamente alla facoltà di chiedere la restituzione anticipata della porzione di area oggetto del contratto, salvo in caso di sopravvenienza di reale bisogno urgente o imprevedibile.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente contratto sarà registrato a termine fisso, ai sensi dell'art. 5, parte I della Tariffa di cui al D.P.R. 131/1986 e ss.mm., a cura del comodante e con oneri a carico del comodatario.

Articolo 11 - Norma conclusiva

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo a quelle riguardanti il comodato.

Articolo 12 - Accettazione clausole contrattuali

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le parti approvano espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: Articolo 2 - Durata, Articolo 3 - Obblighi delle parti, Articolo 4 - Responsabilità, Articolo 5 - Spese contrattuali, Articolo 6 - Controversie, Articolo 9 - Rinuncia, Articolo 10 - Registrazione

Letto, approvato e sottoscritto.